

COMMISSIONE

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 23 dicembre 2003

recante modifica della decisione 97/296/CE che stabilisce l'elenco dei paesi terzi dai quali è autorizzata l'importazione dei prodotti della pesca destinati all'alimentazione umana, per quanto concerne la Guyana, il Kenya, Serbia e Montenegro e l'Egitto

[notificata con il numero C(2003) 5007]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2004/36/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la decisione 95/408/CE del Consiglio, del 22 giugno 1995, sulle condizioni di elaborazione, per un periodo transitorio, di elenchi provvisori degli stabilimenti di paesi terzi dai quali gli Stati membri sono autorizzati ad importare determinati prodotti di origine animale, prodotti della pesca o molluschi bivalvi vivi ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 2, paragrafi 2 e 3,

considerando quanto segue:

(1) La decisione 97/296/CE della Commissione, del 22 aprile 1997, che stabilisce l'elenco dei paesi terzi dai quali è autorizzata l'importazione dei prodotti della pesca destinati all'alimentazione umana ⁽²⁾, stabilisce l'elenco dei paesi e territori dai quali sono autorizzate le importazioni dei prodotti della pesca destinati all'alimentazione umana. La parte I dell'allegato alla suddetta decisione elenca i paesi e territori oggetto di una decisione specifica ai sensi della direttiva 91/493/CEE del Consiglio, del 22 luglio 1991, che stabilisce le norme sanitarie applicabili alla produzione e alla commercializzazione dei prodotti della pesca ⁽³⁾, mentre la parte II di detto allegato elenca i paesi e territori conformi alle condizioni di cui all'articolo 2, paragrafo 2, della decisione 95/408/CE.

(2) Le decisioni 2004/40/CE ⁽⁴⁾, 2004/39/CE ⁽⁵⁾, 2004/37/CE ⁽⁶⁾ e 2004/38/CE ⁽⁷⁾ della Commissione stabiliscono condizioni specifiche per l'importazione dei prodotti della pesca provenienti, rispettivamente, dalla Guyana, dal Kenya, da Serbia e Montenegro e dall'Egitto. Questi paesi devono pertanto essere aggiunti all'elenco figurante nella parte I dell'allegato alla decisione 97/296/CE.

(3) La decisione 97/296/CE deve essere modificata di conseguenza.

(4) La presente decisione deve entrare in vigore lo stesso giorno delle decisioni 2004/40/CE e 2004/38/CE per quanto riguarda l'importazione dei prodotti della pesca provenienti dalla Guyana e dall'Egitto.

(5) Per quanto riguarda l'importazione dei prodotti della pesca provenienti dal Kenya e da Serbia e Montenegro, la presente decisione deve entrare in vigore lo stesso giorno delle decisioni 2004/39/CE e 2004/37/CE.

(6) Le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L'allegato alla presente decisione sostituisce l'allegato alla decisione 97/296/CE.

⁽¹⁾ GU L 243 dell'11.10.1995, pag. 17. Decisione modificata da ultimo dal regolamento (CE) n. 806/2003 (GU L 122 del 16.5.2003, pag. 1).

⁽²⁾ GU L 122 del 14.5.1997, pag. 21. Decisione modificata da ultimo dalla decisione 2003/764/CE (GU L 273 del 24.10.2003, pag. 43).

⁽³⁾ GU L 268 del 24.9.1991, pag. 15. Direttiva modificata da ultimo dal regolamento (CE) n. 806/2003.

⁽⁴⁾ Cfr. pagina 27 della presente Gazzetta ufficiale.

⁽⁵⁾ Cfr. pagina 22 della presente Gazzetta ufficiale.

⁽⁶⁾ Cfr. pagina 12 della presente Gazzetta ufficiale.

⁽⁷⁾ Cfr. pagina 17 della presente Gazzetta ufficiale.

Articolo 2

La presente decisione si applica a partire dal 28 febbraio 2004 per quanto riguarda le importazioni di prodotti della pesca provenienti dal Kenya e da Serbia e Montenegro.

La presente decisione si applica a partire dal 17 gennaio 2004 per quanto riguarda le importazioni di prodotti della pesca provenienti dalla Guyana e dall'Egitto.

Articolo 3

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 23 dicembre 2003.

Per la Commissione

David BYRNE

Membro della Commissione

ALLEGATO

ELENCO DEI PAESI E TERRITORI DAI QUALI È AUTORIZZATA L'IMPORTAZIONE DI PRODOTTI DELLA PESCA, SOTTO QUALSIASI FORMA, DESTINATI ALL'ALIMENTAZIONE UMANA**I. Paesi e territori oggetto di una decisione specifica in base alla direttiva 91/493/CE**

AE — EMIRATI ARABI UNITI	LV — LETTONIA
AL — ALBANIA	MA — MAROCCO
AN — ANTILLE OLANDESI	MG — MADAGASCAR
AR — ARGENTINA	MR — MAURITANIA
AU — AUSTRALIA	MU — MAURIZIO
BD — BANGLADESH	MV — MALDIVE
BG — BULGARIA	MX — MESSICO
BR — BRASILE	MY — MALAYSIA
BZ — BELIZE	MZ — MOZAMBICO
CA — CANADA	NA — NAMIBIA
CH — SVIZZERA	NC — NUOVA CALEDONIA
CI — COSTA D'AVORIO	NG — NIGERIA
CL — CILE	NI — NICARAGUA
CN — CINA	NZ — NUOVA ZELANDA
CO — COLOMBIA	OM — OMAN
CR — COSTA RICA	PA — PANAMA
CS — SERBIA E MONTENEGRO ⁽¹⁾	PE — PERÙ
CU — CUBA	PG — PAPUA NUOVA GUINEA
CV — CAPO VERDE	PH — FILIPPINE
CZ — REPUBBLICA CECA	PF — POLINESIA FRANCESE
EC — ECUADOR	PM — SAINT-PIERRE E MIQUELON
EE — ESTONIA	PK — PAKISTAN
EG — EGITTO	PL — POLONIA
FK — ISOLE FALKLAND	RU — RUSSIA
GA — GABON	SC — SEICELLE
GH — GHANA	SG — SINGAPORE
GL — GROENLANDIA	SI — SLOVENIA
GM — GAMBIA	SK — SLOVACCHIA
GN — GUINEA	SN — SENEGAL
GT — GUATEMALA	SR — SURINAME
GY — GUYANA	TH — THAILANDIA
HN — HONDURAS	TN — TUNISIA
HR — CROAZIA	TR — TURCHIA
ID — INDONESIA	TW — TAIWAN
IN — INDIA	TZ — TANZANIA
IR — IRAN	UG — UGANDA
JM — GIAMAICA	UY — URUGUAY
JP — GIAPPONE	VE — VENEZUELA
KE — KENYA	VN — VIETNAM
KR — COREA DEL SUD	YE — YEMEN
KZ — KAZAKISTAN	YT — MAYOTTE
LK — SRI LANKA	ZA — SUDAFRICA
LT — LITUANIA	

⁽¹⁾ Escluso il Kosovo quale definito dalla risoluzione 1244 del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite del 10 giugno 1999.

II. Paesi e territori conformi alle condizioni di cui all'articolo 2, paragrafo 2, della decisione 95/408/CE

AM — ARMENIA ⁽²⁾	GD — GRENADA
AO — ANGOLA	HK — HONG KONG
AG — ANTIGUA E BARBUDA ⁽³⁾	HU — UNGHERIA ⁽⁶⁾
AZ — AZERBAIGIAN ⁽⁴⁾	IL — ISRAELE
BJ — BENIN	MM — MYANMAR
BS — BAHAMAS	MT — MALTA
BY — BIELORUSSIA	RO — ROMANIA
CG — REPUBBLICA DEL CONGO ⁽⁵⁾	SB — ISOLE SALOMONE
CM — CAMERUN	SH — SANT'ELENA
CY — CIPRO	SV — EL SALVADOR
DZ — ALGERIA	TG — TOGO
ER — ERITREA	US — STATI UNITI D'AMERICA
FJ — FIGI	ZW — ZIMBABWE

⁽²⁾ Autorizzato unicamente per le importazioni di gamberi vivi (*Astacus leptodactylus*) destinati al consumo umano diretto.

⁽³⁾ Autorizzato unicamente per le importazioni di pesce fresco.

⁽⁴⁾ Autorizzato unicamente per le importazioni di caviale.

⁽⁵⁾ Autorizzato unicamente per le importazioni di prodotti della pesca catturati, congelati e condizionati nel loro imballaggio finale in mare.

⁽⁶⁾ Autorizzato unicamente per l'importazione di animali vivi destinati al consumo umano diretto.